

Argomento:

Convenzioni di segreteria

Testo del quesito:

Può un comune convenzionare la sede di segreteria con un'unione di comuni?

Risposta:

Si richiama, al riguardo, quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza."*

L'art. 10 del d.P.R. n. 465/1997 dispone, invece, che *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria."*

Trattasi, pertanto, di soggetti giuridici nettamente distinti, tra l'altro, per modalità di costituzione, finalità e funzioni svolte.

Si consideri, inoltre, che la figura del segretario è prevista come obbligatoria esclusivamente per le province e i comuni (questi ultimi sia in forma singola che associata) a norma dell'art. 97 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, non sussistendo, pertanto, alcuna correlazione tra le sedi di segreteria convenzionate e le unioni di comuni.

Giova richiamare, in proposito, il contenuto della deliberazione n. 114 del 2 maggio 2001 con la quale il C.d.A. nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiarito che *"Il segretario comunale e provinciale come figura professionale esercita le proprie attribuzioni [...] solo presso i comuni e le province ovvero [...] presso le convenzioni di segreteria. [...] ne consegue la non estensione alle unioni di comuni e alle comunità montane, poiché non compatibile, della obbligatorietà della figura del segretario iscritto all'apposito albo. [...]"*.

Per un comune, pertanto, non è possibile convenzionare il servizio di segreteria con un'unione di comuni.